

DECRETO RILANCIO: CONGEDI E PERMESSI

COME FUNZIONA

I PUNTI PRINCIPALI

CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ FINO AI 12 ANNI

Estesa fino al 31 luglio la possibilità per i genitori impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare ulteriori 15 giorni di congedo per i figli di età inferiore ai 12 anni, che si aggiungono ai 15 già previsti. Tali congedi potranno essere usufruiti sia in maniera continuativa che frazionata e saranno retribuiti con il 50% della retribuzione. Saranno coperti da contribuzione figurativa e potranno essere utilizzati anche in maniera alternata tra i genitori. La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ COMPRESA TRA 0 E I 16 ANNI

I genitori dei figli con età compresa tra zero e i 16 anni, impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l'aspettativa, senza retribuzione né contribuzione, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche tale aspettativa può essere utilizzata solo se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale aspettativa vi è il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

VOUCHER BABY-SITTING LAVORATORI SETTORE PRIVATO

In alternativa al congedo straordinario, i genitori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino ai 12 anni o comunque per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus, pari a 1200 euro massimi, è erogato anche direttamente al lavoratore richiedente l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

VOUCHER BABY-SITTING

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino ai 12 anni o comunque per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è pari a 2000 euro massimi.

Tale bonus è esteso ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PERMESSI EX ART. 33 L.104/1992

Sono confermati anche per i mesi di maggio e giugno 2020 i 12 giorni aggiuntivi già previsti dal DL 17 marzo 2020, n. 18 oltre ai 3 mensili già previsti dalla legge 104/1992 per ogni disabile a carico. Tali permessi riguardano sia i lavoratori del pubblico che del privato. Si tratta di permessi che, ricordiamo, dovranno essere fruiti compatibilmente con le esigenze organizzative nei settori sanitari, polizia locale, forze di polizia, forze armate, polizia penitenziaria e vigili del fuoco.

LAVORATORI DISABILI E FRAGILI

Prorogata fino al 31 luglio l'equiparazione al ricovero ospedaliero per il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge n. 104 del 1992.